

Sentenza

n. 2 /2022

REPUBBLICA ITALIANA

# LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

ANTONIO GALEOTA - Presidente

ANDREA LUBERTI - Consigliere - relatore

GIUSEPPE DI PIETRO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel rito abbreviato instaurato nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 62100 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di ...

Rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Daneri (posta elettronica certificata: mauriziodaneri@pec.avvocatiprato.it) e Giovanni Bonanni (posta elettronica certificata: giovannibonanni@pec.avvocatiprato.it).

Ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale.

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio da remoto, svolta nella data del 15 dicembre 2021, in base a quanto previsto dall'articolo 85, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, il pubblico ministero, in persona del Viceprocuratore generale Chiara Imposimato, nonché l'avvocato Maurizio Daneri.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti territorialmente competente ha convenuto in giudizio il soggetto in epigrafe, al

fine di sentirla condannare al risarcimento del danno, in favore dei comuni di ... per una somma pari a euro 27.034,93, oltre agli accessori di legge. Il danno erariale ipotizzato deriva dalla condotta contestata alla medesima convenuta nella sua qualità di dipendente del Comune di ..., istruttore amministrativo addetto alla gestione dei servizi scolastici (svolta in forma associata dai comuni di ... e ...).

La *notitia criminis* di illecito erariale era stata trasmessa dal Collegio dei revisori dei Comuni di ..., ... e dell'Unione dei Comuni della .... Dalla segnalazione risultava che la stessa intimata, pur non essendo stata formalmente nominata agente contabile e non essendo quindi autorizzata al maneggio di valori, aveva attestato pagamenti, poi risultati non effettivamente versati, in favore dei comuni di ... e .... Le relative somme, afferenti alle tariffe per i servizi scolastici accessori (trasporto e refezione), erano state individuate inizialmente in euro 6.000,00 *circa* in relazione al Comune di ... e a euro 4.000,00 *circa* in relazione al Comune di ....

La descritta *notitia criminis* aveva poi dato origine ad attività istruttoria ulteriore. Era quindi emerso che le descritte condotte, modulate in relazione alle diverse modalità di esecuzione degli specifici pagamenti, sarebbero state tenute inserendo nell'estratto conto presente sul programma informatico.

La stessa avrebbe, inoltre, utilizzato indicazioni mendaci in ordine all'avvenuto pagamento delle utenze.

Il medesimo comportamento aveva poi portato alla contestazione di addebito disciplinare alla dipendente in data 13 ottobre 2017, con sospensione immediata dal servizio e, alla data del 12 gennaio 2018, al suo licenziamento per giusta causa. Il procedimento di impugnazione, promosso dalla dipendente si era, peraltro, concluso con esito infruttuoso a seguito della rinuncia, da parte della convenuta, agli atti del giudizio, mentre sarebbe ancora non definita la relativa vicenda penale.

Nell'atto di citazione è esposto che, a seguito dei riscontri effettuati, tra l'altro, sulle risultanze presenti negli archivi informativi della *Poste italiane* società per azioni, è stato possibile ricostruire, anche in via induttiva, l'ammontare complessivo dei versamenti irregolarmente dichiarati come effettuati, più compiutamente quantificati rispetto alla notizia di illecito erariale originariamente trasmessa.

All'esito anche delle deduzioni difensive, i relativi importi, e il danno patrimoniale contestato, sono stati calcolati in euro 10.711,00, di cui euro 3.707,00 nei confronti del Comune di ... ed euro 7.004,00 nei confronti del Comune di ....

La Procura erariale ha altresì evidenziato l'esistenza di un *clamor fori*, comprovato da articoli sulla stampa locale e da un servizio televisivo su emittente, del pari, locale.

Di conseguenza, la Procura erariale ha altresì azionato il danno (non patrimoniale) all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione.

Esso è stato determinato sulla base dei criteri oggettivi e soggettivi tradizionalmente applicati nella giurisprudenza contabile.

Infine, la Procura erariale ha agito anche per il risarcimento del danno patrimoniale da disservizio, in relazione alle retribuzioni percepite, ritenute in parte indebitamente versate per il periodo in cui la convenuta ha tenuto una condotta illecita, in forza dell'interruzione del nesso sinallagmatico determinato dalla distrazione delle energie lavorative. Esso è stato calcolato in via equitativa nel dieci per cento della retribuzione percepita nel periodo interessato dalla condotta illecita (gennaio 2011-febbraio 2018).

In relazione ai fatti rilevati, la Procura erariale ha pertanto contestato:

- un danno patrimoniale diretto pari a euro 10.711,00;
- un danno non patrimoniale all'immagine pubblica per euro 5.000,00;
- un danno patrimoniale da disservizio per euro 11.323,93.

Con comparsa di risposta depositata in data 13 maggio 2021 la convenuta si è ritualmente costituita. La difesa della parte intimata ha svolto una serie di difese in merito e, preliminarmente, ha esposto di avere già provveduto a risarcire in favore dell'amministrazione interessata la somma di euro 10.711,40, corrispondenti al ristoro del danno patrimoniale diretto. In relazione alla somma residua, invece, la convenuta ha formulato richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato. In particolare, la stessa ha proposto il pagamento di una somma pari al trenta per cento della pretesa risarcitoria residua (euro 4.897,17).

Inoltre, è stato prodotto agli atti il consenso del pubblico ministero in merito alla possibilità di accedere al rito alternativo.

All'esito della camera di consiglio 21 luglio 2021, con decreto 27 luglio 2021, n. 17, il collegio, in accoglimento della richiesta di rito abbreviato, ha determinato in euro 4.897,17 la somma da versare a favore dell'amministrazione danneggiata, rinviando per la definizione alla camera di consiglio in data 15 dicembre 2021.

La convenuta ha prontamente adempiuto, giusta bonifici in data 20 e 23 agosto 2021, trasmessi alla Sezione insieme a quietanza del Responsabile del servizio finanziario.

Alla camera di consiglio da remoto in data 15 dicembre 2021 le parti si sono riportate agli atti del giudizio.

Avendo la convenuta adempiuto a quanto richiesto secondo le modalità ed i termini indicati dal collegio, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell'articolo 130 del codice di giustizia contabile. Tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il

pagamento è stato solo parziale, né un'estinzione del giudizio sussumibile negli articoli 110 e 111 del codice di giustizia contabile, ma una fattispecie estintiva speciale.

Per le suddette ragioni non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile. Le stesse seguono invece la soccombenza sostanziale (sono quindi a carico della convenuta istante per il rito abbreviato, che ha risarcito il danno in sede giudiziale, sia pure con le modalità peculiari proprie della fattispecie).

Esse sono pertanto liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe ai sensi dell'articolo 130 del codice di giustizia contabile.

Le spese sono liquidate a carico della convenuta nella misura di €. 208,00.= (diconsi Euro Duecentootto/00.=).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 15 dicembre 2021.

L'estensore

Andrea Luberti

*Firmato digitalmente*

Il Presidente

Antonio Galeota

*Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2022

Il direttore della Segreteria

dott. Simonetta Agostini

*Firmato digitalmente*